

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4741 del 07/10/2020
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società CASE BORTOLANI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA per l'impianto destinato ad attività di Caseificio e allevamento suini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447, Loc. Savigno
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4887 del 07/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno sette OTTOBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **CASE BORTOLANI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA** per l'impianto destinato ad attività di Caseificio e allevamento suini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447, Loc. Savigno.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla Società CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa (C.F. 0035775371 e P.IVA 00505371203) per l'impianto destinato attività di Caseificio e allevamento suini, sito in Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447, Loc. Savigno, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
- **Comunicazione/Nulla osta in materia di acustica⁵** {Soggetto competente Comune di Valsamoggia}.
- **Comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento⁶** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

⁶ Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁷.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁸.
5. Obbliga la Società CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁹.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale¹⁰.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La Società CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa (C.F. 0035775371 e P.IVA 00505371203) con sede legale in Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447, Loc. Savigno, per l'impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447, Loc. Savigno, ha presentato, nella persona di Giancarlo Ricci, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. Associato dei Comuni di Monte San Pietro e Valsamoggia in data 04/07/2018 (Prot. n. 33796) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque

⁷ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁸ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁹ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

¹⁰ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

superficiali, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, comunicazione in materia di liquami e comunicazione in materia di acustica.

- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 41399 del 09/08/2018 (pratica SUAP n. 1534/18), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 09/08/2018 al PG/2018/18565 e confluito nella **Pratica SINADOC 24971/2018**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 48245 del 21/09/2018, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 21/09/2018 al PG/2018/21901, ha trasmesso la documentazione integrativa volontaria pervenuta per la domanda di AUA presentata e necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale, con nota PG/2018/26764 del 12/11/2018, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM, con nota PG/2020/53854 del 10/04/2020, ha trasmesso un sollecito all'espressione dei pareri di competenza al SUAP al fine di autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con propria nota Prot. n. 41995 del 23/09/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 23/09/2020 al PG/2020/136492, ha trasmesso parere favorevole ambientale, urbanistico e di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹¹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 915,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00;
 - Allegato B - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali: cod. tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE – APAM.
 - Allegato D - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 13,00 . importo ridotto del 50% in quanto prosecuzione senza modifiche.

Bologna, data di redazione 06/10/2020

¹¹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
*Patrizia Vitali*¹²

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹² Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa
comune di Valsamoggia – loc. Savigno - via San Prospero n° 5447**

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di lavorazione e trasformazione lattiero casearia ed annesso allevamento suini svolta dalla CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa nello stabilimento posto in comune di Valsamoggia, loc. Savigno, via San Prospero n° 5447, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

**PROVENIENZA: CALDAIA PER PRODUZIONE VAPORE – 1163 KW – COMBUSTIBILE
NAFTA**

Portata massima	1700	Nm ³ /h
Altezza minima	5	m
Durata massima	4	h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	300	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	200	mg/Nm ³

Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza

compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L'allevamento di suini, annesso al caseificio, è attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ai sensi dell'art 272 comma 1 in quanto rientra, per numero di capi, al punto z) della Parte I,

allegato IV al DLgs n° 152/06.

3. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
4. La messa in esercizio del punto di emissione E1 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dello stesso punto di emissione E1 e comunque non oltre il 31/10/2021 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per il punto di emissione E1.

La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

7. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa, con scritta a vernice indelebile con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
8. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Pratica Sinadoc n°24971/2018

Documento redatto in data 06/10/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto CASE BORTOLANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447 Loc. Savigno**

ALLEGATO B

**Matrice scarico di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della
Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico in fosso di montagna poi nel Rio delle Trappole di di acque reflue industriali costituite dall'unione delle acque reflue industriali derivanti dall'attività di caseificio aziendale con le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici del caseificio, dal locale "cucina suini" e dall'abitazione che confluiscono allo scarico attraverso la condotta delle acque meteoriche dei coperti e delle aree esterne.

Le acque reflue derivanti dal caseificio assieme alle acque reflue domestiche dei servizi igienici del caseificio e dell'abitazione sono convogliate ad un impianto di depurazione di tipo biologico a fanghi attivi e successivamente inviate ad un serbatoio di accumulo dotato di troppo pieno che confluisce direttamente allo scarico. Le acque depurate stoccate nel serbatoio di accumulo vengono parzialmente riutilizzate per la pulizia dei box dell'allevamento suinicolo.

Prescrizioni

1. Immediatamente a monte dell'immissione nel corpo idrico ricettore deve essere, se non già presente, installato un pozzetto di campionamento conforme allo schema tipo di cui al manuale Unichim del febbraio 1975 tale da consentire il prelievo dell'acqua per caduta.
2. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;
3. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti in atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti

- conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
- b) se, per eventuale esigenza tecnica e costruttiva, non fosse possibile realizzare il pozzetto di controllo come da prescrizione 1), siano concordate e condivise con il Distretto Territoriale competente di ARPAE - APAM diverse soluzioni tecniche tali da garantire il prelevamento dei campioni di acque di scarico;
 - c) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - d) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - e) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - f) venga eseguita periodica pulizia (almeno annuale) e manutenzione delle fosse imhoff, del degrassatore, dei pozzetti di raccordo ed ispezione del filtro batterico anaerobico, quest'ultimo mediante controlavaggio della massa filtrante
 - g) l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - h) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - i) le fosse imhoff dovranno essere dotate di adeguata tubazione di ventilazione portata sul tetto del fabbricato o comunque in zona dove non possa arrecare fastidi;
 - j) l'impianto di depurazione a fanghi attivi già provvisto di segnalatore luminoso per segnalare anomalie di funzionamento, tale sistema dovrà essere integrato con un idoneo segnalatore acustico;
 - k) la rete di raccolta delle acque meteoriche non sia mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - l) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda

freatica superficiale;

m) di tutti gli interventi di manutenzione sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.

5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP in data 04/07/2018 e successive integrazioni;

Pratica Sinadoc 24971/2018

Documento redatto in data 06/10/2020

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto CASE BORTOLANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447 Loc. Savigno**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto il parere con prescrizioni del Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 41995 del 23/09/2020 (agli atti di ARPAE in data 23/09/2020 al PG/2020/136492,

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Valsamoggia con nota Prot. n. 41995 del 23/09/2020, che è riportato nelle pagine successive come parti integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società/ditta Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata lal Domanda di AUA così come presentata al SUAP in data 04/07/2018 e successive integrazioni;

Pratica Sinadoc 24971/2018

Documento redatto in data 06/10/2020



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE

**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**

c/o Municipio di Crespellano

Piazza Berozzi n. 3

40053 VALSAMOGGIA

suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE

A.R.P.A.E – AACM di Bologna

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE LATTIERO CASEARIA PER PARMIGIANO REGGIANO E ANNESSO ALLEVAMENTO DI SUINI” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via San Prospero 5447 – Località Savigno. Richiedente CASE BORTOLANI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA - (Pratica Suap n. 1534/2018). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 41399 del 09/08/2018 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la successiva documentazione integrativa inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 48245 del 21/09/2018 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Vista la richiesta di ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM) – SINADOC 24971/2018 Prot. 53854 del 10/04/2020 (acquisita agli atti di questo Comune al prot. 15899 del 11/04/2020), alla quale si riscontra con la presente;

Visti i pareri di:

- Servizio Urbanistica pervenuto in data 24/07/2020 prot. 30214 (che si allega in copia al presente parere), relativo all'inquadramento urbanistico;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 24971/2018 (pervenuto in data 24/02/2020 prot. 8767 e che si allega in copia al presente parere), relativo alla matrice scarico acque reflue fognarie;

Preso atto che non occorre acquisire il parere del Consorzio della Bonifica Renana in quanto lo scarico fognario oggetto del presente parere NON recapita direttamente nel Fosso Trappole;

Dato atto che trattasi di istanza di "Autorizzazione Unica Ambientale", avanzata dalla ditta **COOPERATIVA CASE BORTOLANI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA** per le matrici "Rinnovo Autorizzazione scarico acque reflue e nuova autorizzazione emissioni in atmosfera in regime Ordinario" relativamente alla "attività di **LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE LATTIERO CASEARIA PER PARMIGIANO REGGIANO E ANNESSO ALLEVAMENTO DI SUINI**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via San Prospero 5447 – Località Savigno;

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 24/07/2020 prot. 30214 (alla quale, pertanto, si rimanda);

b) la matrice impatto acustico

si prende atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

Ciononostante, si evidenzia che l'insediamento in argomento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra:

- parzialmente nella Classe IV "Aree di intensa attività umana";
- parzialmente nella Classe III "Aree di tipo misto";
- interamente in fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

si prende atto di quanto indicato nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 24971/2018 (pervenuto in data 24/02/2020 prot. 8767), al quale, pertanto, si rimanda;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **COOPERATIVA CASE BORTOLANI SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA** per le matrici "Rinnovo Autorizzazione scarico acque reflue nuova autorizzazione emissioni in atmosfera in regime Ordinario" relativamente alla "attività di **LAVORAZIONE E TRASFORMAZIONE LATTIERO CASEARIA PER PARMIGIANO REGGIANO E ANNESSO ALLEVAMENTO DI SUINI**" in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via San Prospero 5447 – Località Savigno, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Tutela Ambientale

Servizio Ambiente

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si dà atto che tale matrice non è oggetto dell'istanza di AUA avanzata dalla ditta richiedente e quindi non è stata fornita la documentazione contenente i dati e le informazioni inerenti l'impatto acustico;

In proposito, pertanto e per quanto di competenza, si esprime parere favorevole al rilascio dell' "Autorizzazione Unica Ambientale", con la prescrizione che, comunque, **i livelli di rumorosità** generati dall'intero impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza e più precisamente:

- per la Classe IV "Aree di intensa attività umana", poiché l'impianto ricade parzialmente in tale classificazione;

- per la Classe III "Aree di tipo misto", poiché l'impianto ricade parzialmente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)

- per la fascia di pertinenza acustica da strade esistenti e assimilabili (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), poiché l'impianto ricade interamente in tale fascia, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe IV e III;

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si dà atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica pervenuta in data 24/07/2020 prot. 30214 (alla quale, pertanto, si rimanda);

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al **rilascio** dell' "Autorizzazione Unica Ambientale" richiesta, nel **rispetto** di quanto indicato e prescritto nel sopra citato parere di ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 24971/2018 (pervenuto in data 24/02/2020 prot. 8767), al quale, pertanto, si rimanda.

Sono fatti salvi i diritti dei terzi.

Per eventuali ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Ambiente contattando il tecnico referente Geom. Franco Lelli al tel. 051.836444 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 9.30.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Arch. Monica Vezzali

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.i.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto CASE BORTOLANI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA
Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447 Loc. Savigno

ALLEGATO D

**Matrice utilizzazione utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii.**

Esiti della valutazione

In data 01/07/2019 al n. 24569, la società CASE BORTOLANI Società Agricola Cooperativa ha provveduto ad inviare attraverso il sistema di Gestione Effluenti del portale della Regione Emilia-Romagna la comunicazione per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici/digestato prodotti dalle seguenti strutture:

- Allevamento di Suini sito Comune di Valsamoggia (BO), via San Prospero n. 5447 Loc. Savigno.

L'ARPAE-AACM in data 04/07/2019 al PG/2020/105160 ha ricevuto la comunicazione e in tale data ha provveduto a svolgere la valutazione sui contenuti dichiarati.

Visto che il Comune di Valsamoggia non ha rilevato nulla di ostativo alla dichiarazione presentata.

Prescrizioni

1. La Società Titolare dell'impianto è obbligata al rispetto di quanto stabilito dalle normative vigenti in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.
2. L'utilizzo agronomico del digestato, solido o liquido, dovrà avvenire inoltre nel rispetto dell'atto di indirizzo di cui alla Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 51 del 26/07/2011 riguardo all'utilizzazione agronomica del residuo del processo di fermentazione (digestato) in terreni non dedicati alla produzione di foraggio rientrante nel ciclo di produzione del formaggio Parmigiano-Reggiano, produzione a Denominazione di Origine Protetta.
3. Così come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 della Regione Emilia-Romagna, le informazioni previste per la comunicazione di utilizzazione agronomica devono essere aggiornate ogni cinque anni, con valenza di autocontrollo, anche quando la comunicazione è inserita nel procedimento di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al D.P.R. 59/2013 e in questo caso il termine di 5 anni riparte; i rinnovi e le modifiche hanno effetto immediato ai fini della disciplina della Comunicazione,

ferma restando la possibilità da parte dell'Autorità Competente (ARPAE-AACM) di richiedere chiarimenti o integrazioni entro 30 giorni dall'invio della comunicazione.

4. Se la modifica della comunicazione comporta anche una modifica su altri procedimenti compresi in AUA, l'azienda deve valutare tali modifiche in relazione alle norme relative agli altri titoli abilitativi e matrici ambientali e, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.
5. La Società Titolare dell'impianto è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione, inviando tramite PEC gli estremi di detta comunicazione ad ARPAE-AACM.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione tecnica allegata lal Domanda di AUA così come presentata al SUAP in data 04/07/2018 e successive integrazioni;

Pratica Sinadoc 24971/2018

Documento redatto in data 06/10/2020

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.